

Il giorno 24 febbraio 2011 (Omissis), si e' riunito il Consiglio di amministrazione dell'Universita' Telematica Pegaso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statuto.

(Omissis)

approva il nuovo statuto dell'Universita' Telematica Pegaso.

(Omissis).

Il presidente: Iervolino Il segretario: Parlato Allegato

## STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

### Art. 1.

1. E' istituita l'Universita' telematica «Pegaso», di seguito denominata Universita', con sede centrale in Napoli.
2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. Tra le attivita' dell'Universita' rientra altresì anche quella di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
5. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.
6. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

### Art. 2.

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla società «Università Telematica Pegaso S.p.a.» con sede in Napoli, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e procede ai relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.
2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.
7. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal consiglio di amministrazione.
8. L'Università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di collaborazione alle attività di società e/o di altri organismi. La collaborazione è deliberata dal consiglio di amministrazione.
9. L'Università regola con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.
10. L'Università per le proprie iniziative didattiche e di ricerca può costituire sedi all'estero, con riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

### Art. 3.

1. Sono organi centrali della Università:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il rettore;
- e) il senato accademico;
- f) il nucleo di valutazione interno;
- g) il collegio dei revisori dei conti.

2. Costituiscono strutture accademiche, didattiche e di ricerca:

- a) i consigli di facoltà;
- b) i consigli di corso di laurea;

c) i dipartimenti.

#### Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» o suo delegato;

b) dall'amministratore delegato dell'Universita' ove nominato;

c) da fino a nove rappresentanti designati dalla societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.»;

2. I membri del consiglio di amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'ente proponente che li ha nominati; la revoca e' disposta con delibera del Cda dell'Universita' telematica Pegaso S.P.A.

3. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' il cui importo minimo e' determinato con delibera del consiglio stesso.

4. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del consiglio.

5. Il consiglio di amministrazione puo' nominare tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' e il vice presidente.

6. L'amministratore delegato, ove il consiglio di amministrazione decida di nominarlo, deve essere scelto all'interno del consiglio. Il consiglio di amministrazione stabilisce le deleghe conferite all'amministratore delegato.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

8. Ad ogni scadenza del mandato il consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Universita' telematica «Pegaso».

9. Durante il triennio ugualmente il consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione.

#### Art. 5.

1. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del senato accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

- b) nomina il rettore tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
- c) delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio nonche' dei corsi master, dei corsi di perfezionamento e di alta formazione;
- d) sentito il parere del rettore, nomina un rettore vicario tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del rettore;
- e) sentito il parere del rettore, nomina uno o piu' pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del rettore;
- f) nomina i presidi delle facolta' con possibilita' di revoca in qualsiasi momento;
- g) nomina i direttori di dipartimento con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
- h) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti previo parere favorevole dell'ente proponente attraverso delibera del cda;
- i) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;
- j) nomina il direttore amministrativo con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
- k) nomina l'amministratore delegato con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
- l) nomina il direttore generale con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
- m) nomina il presidente, i membri del nucleo di valutazione di Ateneo, nonche' il collegio dei revisori con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
- n) approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attivita' di tutoraggio, su proposta del senato accademico e delle facolta' interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari nei suoi confronti pervenute dal rettore;
- o) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
- p) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
- q) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente ivi comprese quelle definite al successivo art. 14, comma 2 e 3;
- r) definisce la carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore;
- s) delibera sull'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
- t) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
- u) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;
- v) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Universita';
- w) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
- x) delibera la costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive;
- y) delibera lo statuto e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente;

z) delibera i regolamenti della Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo, nonché per i regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi consigli di facoltà;

aa) può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

bb) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

cc) determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso consiglio d'amministrazione, per il senato accademico, per il collegio dei revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

dd) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

ee) delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

ff) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

gg) delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;

hh) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

ii) delibera su proposta del senato accademico il regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre, su proposta del senato accademico, i regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio d'amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante l'invio di raccomandata o di fax o di telegramma o di e-mail. In caso di urgenza l'adunanza può essere convocata, mediante fax o telegramma o e-mail, con preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.

6. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario verbalizzante individuato tra i membri del cda che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza

oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Università, nei quali componenti del consiglio di amministrazione potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### Art. 6.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

1. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
2. nomina ad ogni seduta del consiglio un membro quale segretario verbalizzante;
3. ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;
4. convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove costituito;
5. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;
6. è membro del senato accademico;
7. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente statuto, nonché poteri ad esso delegati dal consiglio d'amministrazione;
8. adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

#### Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione può provvedere a costituire un comitato esecutivo quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato dell'Università ove nominato, dal rettore e da un consigliere scelto fra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), dal direttore generale e dal direttore amministrativo. Svolge le funzioni di segretario il direttore amministrativo.
2. Possono essere invitati a partecipare al comitato esecutivo, senza diritto di voto, i presidi di facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione la giunta delibera:
  - a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
  - b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;
  - c) sentito il consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
  - d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
  - e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.
4. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza ed adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti

per la ratifica nella prima riunione successiva. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

5. Il comitato esecutivo è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione con preavviso di almeno tre giorni. Il comitato esecutivo può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

#### Art. 8.

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro.

2. Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

f) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio d'amministrazione;

g) formula proposte e riferisce al consiglio d'amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;

h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

i) vigila sul rispetto della carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta;

j) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti;

k) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

l) propone al consiglio di amministrazione le azioni disciplinari nei confronti del personale docente e, ottenutone il consenso, ne avvia l'azione disciplinare innanzi al collegio di disciplina secondo le modalità e termini di cui all'art. 4 della legge 18 del 16 gennaio 2006.

4. Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

5. Al rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal consiglio d'amministrazione.

#### Art. 9.

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle

facolta' istituite, dai direttori di dipartimento e dal presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'.

3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.

In particolare il senato accademico:

a. elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b. propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';

c. propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d. esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e. adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f. stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza».

4. Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso. Ove fosse stato nominato il direttore generale questo sostituisce di diritto il direttore amministrativo.

Art. 10.

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal consiglio d'amministrazione dell'Universita'.

2. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

1. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Le facolta' saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre tra docenti e ricercatori.
3. Sono organi della facolta':
  - a. il preside;
  - b. il consiglio di facolta';
4. Il Preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare il preside:
  - a. convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
  - b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;
  - c. cura l'ordinato svolgimento delle attività della facolta';
  - d. è membro di diritto del senato accademico;
  - e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
5. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo e non di ruolo. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

#### Art. 13.

1. Il consiglio di facolta' è composto dai professori di ruolo e non ruolo. Fanno parte inoltre del consiglio di facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del consiglio di facolta':
  - a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
  - b. la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
  - c. la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
  - d. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
  - e. esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

#### Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in

materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università'.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università' può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello.

#### Art. 15.

1. L'Università' favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università' può stipulare accordi e convenzioni con Università' e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

#### Art. 16.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Università'.

#### Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università' statali.

4. I professori trasferiti dalle Università' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università' statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o

tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

#### Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'.

3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

#### Art. 19.

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i dipartimenti. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facolta' diverse. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. Sono organi del Dipartimento:

a. il Direttore;

b. il Consiglio di Dipartimento.

#### Art. 20.

1. Il Direttore dura in carica due anni e puo' essere confermato.

2. Il Direttore: presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; propone gli orientamenti generali di ricerca; sovrintende al funzionamento del dipartimento; vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento; e' membro di diritto del Senato accademico; mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo e non di ruolo, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianita' nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo

quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

#### Art. 21.

1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare:
  - a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca;
  - b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d'amministrazione;
  - c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
  - d. cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di laurea, di Master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di ricerca;
  - e. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
  - f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
  - g. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
  - h. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'amministrazione.

#### Art. 22.

1. Il Direttore generale dell'Universita', allorché nominato, e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
2. Il Direttore generale dell'Universita' puo' ricoprire anche la funzione di Direttore amministrativo.

#### Art. 23.

1. L'Amministratore delegato, allorché nominato, e' assunto su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e

provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. L'Amministratore delegato partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

1. Il Direttore amministrativo e' assunto con contratto di durata non superiore a tre anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore amministrativo e il relativo trattamento economico.

Art. 25.

1. Qualora l'Universita' debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal Consiglio di amministrazione alla societa' Universita' Telematica Pegaso S.p.A.

Art.26.

1. L'Universita' puo' costituire Centri di ricerca. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.

2. L'Universita' puo' istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione e' disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facolta' o del Senato accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27.

1. L'Universita' puo' costituire strutture di servizio. Appartengono alle strutture di servizio:

- la Biblioteca;

- il Centro servizi e-learning;

- le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.

2. La Biblioteca e' struttura di servizio a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca.

L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Centro servizi e-learning e' la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Universita'. L'organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28.

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

Art. 29.

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale previo parere favorevole del MIUR.

2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.